



Enel Produzione S.p.A.  
Power Plant OCGT and Islands  
Montalto di Castro

Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma - Italia

enelproduzione@pec.enel.it

Spett.le  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
SICUREZZA ENERGETICA**  
Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS)  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II – Rischio rilevante e AIA  
PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

PRO/TGI/CCGT-O&G/PP-OCGT&ISLANDS/A-CN/PP-MC

**Oggetto: Centrale Enel "A. Volta" di Montalto di Castro (VT) della società di Enel Produzione SpA, Decreto AIA DM 201 del 21/06/2023 - Istanza di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

Con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale DM 201 del 21/06/2023 (GU n. 153 del 03/07/2023) per l'esercizio della Centrale Termoelettrica Alessandro Volta sita nel territorio del Comune di Montalto di Castro (VT), ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica la volontà di apportare la modifica di seguito indicata:

- Modifica prescrizioni AIA di cui al paragrafo "9.5 Emissioni in atmosfera convogliate" del Parere Istruttorio Conclusivo e contestuale dichiarazione dell'impegno del Gestore ad esercire le unità turbogas TG12, TG13, TG22 e TG23 per meno di 500 ore l'anno.

#### DETTAGLIO DELLA MODIFICA

- Nell'ambito dell'iter istruttorio per il riesame complessivo dell'Autorizzazione integrata Ambientale di cui all'oggetto, con nota prot. 6243 del 17/01/2023 è stata trasmessa dal MASE la bozza di Parere Istruttorio Conclusivo;
- con nota Enel-PRO-07/02/2023-0002243 il Gestore ha presentato le proprie osservazioni in merito, evidenziando, tra l'altro, l'impossibilità di dare seguito alla prescrizione n. 17 proposta nel PIC nella parte in cui prevede il monitoraggio in continuo delle emissioni di CO ed NOx ai camini N4+N7 relativi alle unità turbogas TG12, TG13, TG22 e TG23;
- con nota prot. 50925 del 03/04/2023 il MASE ha trasmesso l'aggiornamento del Parere Istruttorio Conclusivo, nel quale, nonostante le argomentazioni addotte dal Gestore, veniva confermata la prescrizione n. 17 così come inizialmente formulata;
- con nota prot. 7602 del 04/05/2023 il Gestore, con riferimento alla prescrizione n. 17, sopra citata, ribadiva che:
  - i) i camini N4+N7 (TG12, TG13, TG22 e TG23) non sono dotati di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni;
  - ii) per le unità TG12, TG13, TG 22 e TG23, come riportato nel DM 546 del 27/12/2021 con il quale è stata autorizzata la modifica dell'impianto per la sostituzione di 4 delle

1/4



Id. 60608615

8 unità turbogas (TG32, TG33, TG42 e TG43), è prevista la dismissione entro la fine del 2024;

- iii) le tempistiche tecniche minime stimate per l'installazione di SME sono pari a 18 mesi,
- iv) la prescrizione n. 17, nella parte in cui prevede l'obbligo di effettuare il monitoraggio in continuo per i camini N4+N7, appare dunque incoerente rispetto all'attuale configurazione impiantistica.

Pertanto, il Gestore ha chiesto che venisse riformulata la prescrizione n. 17, eliminando la richiesta di effettuare il monitoraggio in continuo delle emissioni per i camini N4+N7.

- nel corso della Conferenza di Servizi, il Gruppo Istruttore ha confermato il testo della prescrizione n. 17 di cui si tratta specificando che *“con riferimento alla prescrizione 17 chiarisce che la stessa tiene conto di quanto dettato dalla BAT 4 delle Conclusioni sulle BAT di settore, la quale prevede, nella nota 5, anche la possibilità di utilizzare i sistemi PEMS per il monitoraggio dei parametri in parola. Ricorda inoltre che le BAT non troverebbero applicazione in caso di impegno a funzionamento annuo inferiore alle 500 ore”*.
- Per quanto riguarda la possibilità di effettuare il monitoraggio delle emissioni tramite PEMS, gli approfondimenti tecnici effettuati hanno evidenziato che gli stessi richiedono tempi di approvvigionamento della strumentazione non immediati (superiore a 3 mesi) nonché un tempo di funzionamento prolungato dell'impianto per la taratura e la messa a punto degli stessi stimato all'incirca pari ad un mese di funzionamento per gruppo; funzionamento che non si prevede di avere per le predette unità di produzione (TG12, TG13, TG22 e TG23) in relazione ai dati storici di funzionamento. Pertanto, tale soluzione, non appare tecnicamente percorribile.

Ciò premesso, nel prendere atto che in sede di Conferenza di Servizi è stato dichiarato che *“le BAT non troverebbero applicazione in caso di impegno a funzionamento annuo inferiore alle 500 ore”*, con la presente il Gestore si impegna a garantire un funzionamento annuo inferiore alle 500 ore per i gruppi TG12, TG13, TG22 e TG23.

Si specifica inoltre che allo stato attuale le unità TG 32,33, 42,43 sono in fase di cantiere e riprenderanno il funzionamento nell'assetto già previsto al DM 546 del 27/12/2021, il cui quadro prescrittivo è stato recepito nei capitoli 10-12 del DM 201 del 21/06/2023.

Si chiede pertanto che le prescrizioni n. 14, n.15 e n. 17 riportate da pagina 120 a pag. 122 del PIC siano modificate di conseguenza:

- **[14]** A partire dal rilascio del riesame dell'A.I.A., relativamente alle emissioni prodotte dalle otto unità di produzione, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione espressi in concentrazione, riferiti a fumi secchi in condizioni normali, ovvero riportati alla temperatura di 273,15 K e alla pressione di 101,3 kPa, con tenore di ossigeno pari al 15%. I valori limite imposti in tabella si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto viene esercitato al di sopra del minimo tecnico, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il minimo tecnico è pari a 103 MWe per il TG12, 98 MWe per il TG13, TG22 e TG23

Camini	Unità	Portata (Nm3/h)	VLE D.Lgs 152/06 [mg/Nm3]		BAT AEL [mg/Nm3]			VLE AIA [mg/Nm3]	
			NOx	CO	NOx		CO Media annua	NOx	CO
					Media annua	Media giornaliera			
N4	TG12	1300.000	50	100	Non si applica ad impianti esistenti in funzione <500 ore/anno	Non si applica ad impianti esistenti in funzione <500 ore/anno	90	100	
N5	TG13								
N6	TG22								
N7	TG 23								

(1) per turbine a gas anteriori al 2002 che non saranno in funzione < 1500 ore/anno (paragrafo 3, lettera A-bis, sezione 4, dell'Allegato II, Parte II, Parte quinta del D.Lgs 152/06)

- **[15]** Ai sensi del paragrafo 3, lettera A-bis, sezione 4, dell'Allegato II, Parte II, Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e della BAT 43-Tab 24 (Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021), ogni Turbogas è autorizzato a funzionare meno di 500 ore operative annue.
- **[17]** Il monitoraggio dei limiti emissivi sopra imposti per gli inquinanti NOx e CO (concentrazioni e flussi di massa) dovrà essere eseguito a cadenza minima semestrale, con la frequenza indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo; il monitoraggio dovrà essere effettuato quando il carico dei TG è > 70% (BAT 4, nota (3) -Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021)

### NON SOSTANZIALITA' DELLA MODIFICA

La richiesta di modifica non comporta:

- alcun effetto negativo sull'ambiente in considerazione del limitato numero di ore di funzionamento dell'impianto;
- alcun incremento del rischio correlato alla salvaguardia della salute umana o dell'ambiente.

Tale modifica, pertanto, a giudizio del Gestore, può considerarsi non sostanziale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. I-bis) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Si è conseguentemente provveduto al pagamento dell'importo di 4050€, quale tariffa per lo svolgimento dell'istruttoria ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d), del Decreto Interministeriale del 11 Maggio 2017.

Si allega copia dell'attestazione di avvenuto pagamento, riportante il CRO dell'operazione.



## **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- Allegato 1: Attestazione di avvenuto pagamento

### **VINCENZO DE MAIO**

#### **Il Responsabile**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.